



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Salerno

SEZIONE PRIMA

Regione Campania

Tel

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 04/03/2014 con il n. 513/2014 ed esito: **Accoglie Nomina Commissario Ad Acta.**

Numero Registro Generale: 2132/2013

Parti	Avvocati
Soledil S.R.L.	Caolo Antonio

Contro:

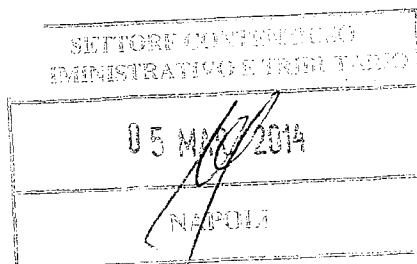
Parti	Avvocati
Regione Campania In Persona Del Presidente P.T. , ed altri	Dell'Isola Beatrice

Salerno, li' 04/03/2014



Operatore amministrativo
Borasi Sig.ra Teresa

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0159955 06/03/2014 10,33
Mitt. : TAR SA 1
Ass. : A.G.C.4 Avvocatura



Contributo assolto
L. 23.12.1999, n. 488



N. 513/14 REG.PROV.COLL.
N. 02132/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 2132 del 2013, proposto da:
Soledil s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Caolo, con domicilio eletto,
in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani, 31;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Beatrice Dell'Isola, con domicilio
eletto, in Salerno, alla via Abella Salernitana, 3, presso l'Avvocatura
Regionale;

Comune di Castellabate in persona del Sindaco pro tempore, non
costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1648/2012 resa dal T. A. R.

Campania – Salerno – Sezione I, non impugnata, nella parte in cui la Regione Campania è stata condannata alla rifusione delle competenze e degli oneri di giudizio, liquidati in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge;

nonché per l'applicazione della sanzione, ex art. 114 comma 4, lett. e), c. p. a., e per la nomina di un commissario ad acta, per l'ipotesi di perdurante inerzia dell'Amministrazione intimata;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2014, il dott. Paolo Severini; Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;



Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

FATTO

La società ricorrente instava per l'esecuzione del giudicato, relativamente alla sentenza indicata in epigrafe, notificata con formula esecutiva alla Regione – presso la sua Sede – in data 27.09 – 1.10.2012, passata in cosa giudicata, come da certificazione rilasciata dall'Ufficio Ricevimento Ricorsi del Consiglio di Stato, lamentando come l'intimata Amministrazione non avesse provveduto alla parte di detta sentenza, concernente la condanna alle spese di giudizio in

A handwritten signature, likely of the judge Paolo Severini, consisting of a stylized 'S' and 'V'.

favore della stessa ricorrente (che tale soltanto sia la parte di detta sentenza, della quale viene chiesta l'ottemperanza, risulta dall'inequivocabile espressione: "Sennonché, a tutt'oggi, la Regione Campania non ha posto in essere alcuna attività al fine di perseguire il pagamento delle spese liquidate in favore della ricorrente"), sentenza relativamente alla quale era anche trascorso il termine dilatorio, di gg. 120, per la proposizione di azione esecutiva nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, relativamente agli obblighi di pagamento di somme di denaro, ex art. 14 comma 1° d. l. n. 669/96; era chiesta, quindi, una pronunzia che ordinasse alla Regione di conformarsi al giudicato, la condannasse al pagamento della cd. penalità di mora, ex art. 114 comma IV c. p. a., lett. e), nonché alla rifusione delle spese relative al presente giudizio, con attribuzione in favore del difensore antistatario, ex art. 93 c. p. c., ed al rimborso del contributo unificato, e nominasse un commissario ad acta, che si sostituisse all'Amministrazione per il caso d'eventuale ulteriore inottemperanza.

La Regione Campania si costituiva in giudizio, con atto di forma.

All'udienza in camera di consiglio del 20.02.2014, il ricorso era trattenuto in decisione.

DIRITTO

L'azione è stata ritualmente proposta, mercé l'espletamento delle formalità di rito, ex art. 114, commi primo e secondo, c. p. a.

Osserva quindi il Tribunale come, nonostante la notifica in forma



esecutiva della predetta sentenza, la Regione Campania non risulta che l'abbia eseguita, per la parte che la condannava al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio.

Sussistono quindi – stante l'inerzia della Regione, che non ha provveduto al pagamento delle somme di denaro di cui sopra, e che, pur costituita in giudizio, nulla ha osservato in merito – i presupposti, per l'accoglimento del ricorso.

Ciò posto, stante l'idoneità del titolo giudiziale all'esecuzione e perdurando l'inerzia dell'Amministrazione, va dunque dichiarato l'obbligo della Regione di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della società ricorrente, entro il termine perentorio di giorni sessanta, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte), della presente decisione, delle somme di denaro, dovute per il predetto titolo, come sopra specificate (spese processuali, liquidate in € 1.000,00 oltre IVA e CNAP, come per legge).

Il Tribunale nomina, per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, quale commissario "ad acta", il Prefetto di Salerno o un Suo delegato, il quale provvederà all'esecuzione, in vece dell'Amministrazione, una volta decorso inutilmente il termine di cui sopra, a semplice richiesta di parte ricorrente, ed il cui eventuale compenso viene posto, sin d'ora, a carico della Regione Campania, mentre ci si riserva la determinazione del quantum dello stesso



compenso, all'esito delle operazioni svolte ed a richiesta del medesimo commissario ad acta.

Inoltre, seguendo la falsariga della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 14 maggio 2012, n. 2744, deve essere accolta la specifica domanda presentata dalla parte ricorrente, ex articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, che ha introdotto, in via generale, nel processo amministrativo, l'istituto della cd. penalità di mora, già regolato per il processo civile, con riguardo alle sentenze aventi per oggetto obblighi di fare infungibile o di non fare, dall'art. 614 bis del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 49 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Anche con la sentenza di ottemperanza, può invero essere fissata, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e in assenza di ulteriori ragioni ostative, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con una statuizione costituente titolo esecutivo.

La misura prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), del c. p. a. va, infatti, considerata applicabile anche alle sentenze di condanna pecuniarie della p. a., trattandosi di un modello normativo caratterizzato da importanti differenze, rispetto alla previsione di cui all'art. 614 bis c. p. c. (applicabile solo alla violazione di obblighi di fare infungibile o di non fare).

La citata misura (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 6688 del 20



dicembre 2011), assolve infatti ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria in quanto non è volta a riparare il pregiudizio cagionato dall'esecuzione della sentenza ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento.

Nel processo amministrativo l'istituto presenta una portata applicativa più ampia che nel processo civile, in quanto l'art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo non ha riprodotto il limite, stabilito dalla norma di rito civile, della riferibilità del meccanismo al solo caso di inadempimento degli obblighi aventi per oggetto un non fare o un fare infungibile.

Nel caso di specie, stante anche la costituzione in giudizio solo formale della Regione intimata, risultano sussistenti tutti i presupposti, stabiliti dall'art. 114 cit. per l'applicazione della sanzione: la richiesta di parte, formulata con il ricorso, l'insussistenza di profili di manifesta iniquità e la non ricorrenza di altre ragioni ostative.

La misura della sanzione va dunque stabilita, in difetto di disposizione sul punto da parte del codice del processo amministrativo, con riferimento ai parametri di cui all'art. 614 bis del codice di procedura civile e si deve valutare congrua, in ragione della gravità dell'inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell'entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive, del caso concreto, la misura di Euro 25,00 (venticinque/00) al giorno, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza, dopo il decorso dei



[Handwritten signature]

termini, prima assegnati, di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, e fino all'effettivo pagamento, ad opera dell'Amministrazione (o del commissario ad acta, successivamente nominato).

In conformità alla regola della soccombenza, la Regione va infine condannata alla rifusione – in favore della società ricorrente – delle spese e competenze del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario, che ne ha fatto richiesta, ed al rimborso del contributo unificato, versato nella misura di € 300,00 (trecento/00).

Sussistono invece valide ragioni per compensare le stesse, quanto al Comune di Castellabate, cui pure – in ossequio al disposto dell'art. 114, comma primo, c. p. a. – il presente ricorso per ottemperanza è stato notificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l'accoglie e per l'effetto ordina alla Regione Campania di eseguire la sentenza della Prima Sezione del T. A. R. Campania – Salerno, precisata in epigrafe, provvedendo al pagamento, in favore della società ricorrente, delle somme di denaro specificate in parte motiva, e tanto nel termine perentorio, pure ivi indicato.

Nomina, per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, quale



commissario "ad acta", il Prefetto di Salerno o un Suo delegato, il quale provvederà all'esecuzione, in vece dell'Amministrazione, una volta decorso inutilmente il termine di cui sopra, a semplice richiesta di parte ricorrente.

Condanna la Regione Campania, ex art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, a corrispondere, alla ricorrente, la somma di € 25,00 (venticinque/00) al giorno, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza, e tanto dopo il decorso dei termini, prima assegnati, e fino all'effettivo pagamento.

Condanna la Regione Campania al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese e dei compensi, relativi al presente giudizio, complessivamente liquidati in € 500,00 (cinquecento/00), oltre I. V. A. e C. N. A. P., come per legge, da attribuirsi all'Avv. Antonio Caolo, ex art. 93 c. p. c., oltre che al rimborso del contributo unificato.

Spese compensate, quanto al Comune di Castellabate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2014, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mele, Presidente FF

Francesco Gaudieri, Consigliere

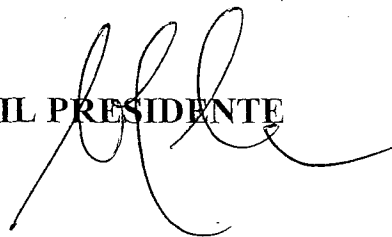
Paolo Severini, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE

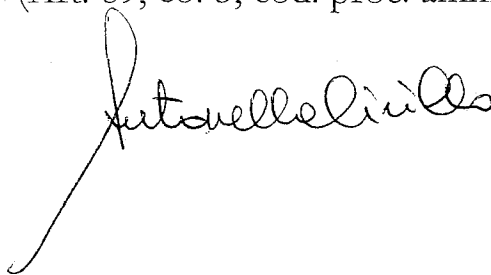


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 4 MAR. 2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



Per copia conforme all'originale che si tra-
smetto al Rip. Camp.
a norma dell'art. 87 del Regolamento di procedura
17 agosto 1907, n. 642.

Salerno

4 MAR. 2014



L'ASSISTENTE
Bonasi Sig.ra Teresa